

Rep. n. 19247

Racc. n. 13735

**VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO  
REPUBBLICA ITALIANA**

27 novembre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di novembre ed alle ore quindici e minuti quarantotto.

In Milano, nel mio ufficio in via della Spiga n. 15.

Avanti a me Vera Tagliaferri, Notaio in Crema, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, è personalmente comparso il Signor:

- ORABONA DOMENICO, nato ad Aversa (CE) il giorno 18 maggio 1969, domiciliato per la carica a Crema (CR), via Olivetti n. 7, Codice Fiscale RBN DNC 69E18 A512W, cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere - al fine di redigerne il verbale - alla riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente:

**ENTE BILATERALE INTERSETTORIALE E ORGANISMO PARITETICO  
DEL TERRITORIO NAZIONALE, in sigla "E.B.I.TE.N."**

Ente di diritto italiano, con sede in Crema (CR), via Olivetti n. 7, codice fiscale 91032910191, P.IVA 01675380198.

Aderendo alla richiesta fattami, do atto che assume la presidenza della riunione il comparente signor ORABONA DOMENICO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, ed esso mi dichiara che è qui riunita l'assemblea dell'ENTE BILATERALE INTERSETTORIALE E ORGANISMO PARITETICO DEL TERRITORIO NAZIONALE, in sigla "E.B.I.TE.N." per trattare il seguente

**ordine del giorno**

- approvazione di un nuovo testo di statuto sociale;
- delibere inerenti e conseguenti.

**Ciò premesso**

richiede a me Notaio di far constare col presente atto dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza esso Comparente, il quale consenziente l'assemblea chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che fa constare e dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. In particolare il Presidente attesta come l'oggetto dell'ordine del giorno sia prima d'ora stato affrontato nella assemblea del 24 settembre 2025.

Tutti gli aventi diritto al voto hanno dato ampio mandato al presidente Orabona per intervenire al presente atto e apportare le modifiche allo statuto, come già analizzate nella riunione del 24 settembre 2025.

Il Consiglio Direttivo è presente in persona del signor ORABONA DOMENICO (Presidente); tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo hanno pertanto già dato ampio mandato per la modifica in decisione odierna.

Prende la parola il Presidente che trattando congiuntamente i punti all'ordine del giorno e, così, propone di approvare integralmente un nuovo testo di statuto sociale che si compone di 25 (venticinque) articoli.

Dopo breve discussione, l'Ente unanime, ai sensi dello statuto vigente

delibera

**1)** di adottare un nuovo testo di statuto sociale che si compone di 25 (venticinque) articoli e che al presente verbale si allega sotto la lettera "A".

\*\*\*

**REGISTRATO A  
CREMONA**

il 28 novembre 2025  
al n. 15580 serie 1T

Il signor ORABONA DOMENICO viene delegato a curare tutti gli adempimenti necessari a darvi esecuzione, nonché ad accettare ed introdurre nel presente atto ed allegato statuto sociale, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'Autorità competente.

Spese e tasse del presente atto, annessi e dipendenti sono a carico dell'ENTE BILATERALE INTERSETTORIALE E ORGANISMO PARITETICO DEL TERRITORIO NAZIONALE, in sigla "E.B.I.TE.N."

Il comparente presta il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiarano di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore sedici e minuti zero.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive, in calce, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, con me notaio, essendo le ore sedici e minuti zero.

Atto scritto da persona di mia fiducia a macchina e da me notaio a mano.

Consta di un foglio scritto per intere tre pagine e la quarta sin qui.

F.to DOMENICO ORABONA

F.to VERA TAGLIAFERRI NOTAIO

**ENTE BILATERALE INTERSETTORIALE  
E ORGANISMO  
PARITETICO DEL TERRITORIO NAZIONALE  
in sigla "E.B.I.TE.N."**

**STATUTO**

Articolo 1  
(Costituzione)

Tra la sottoelencata organizzazione nazionale dei datori di lavoro:

- Confederazione delle Imprese e dei Professionisti in sigla "SISTEMA IMPRESA", con sede in Roma, via Valadier n. 36, codice fiscale 91027920197;

e le sottoelencate organizzazioni nazionali dei lavoratori:

- FE.S.I.C.A. - CONF.S.A.L. Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato, con sede in Roma, Piazza di Villa Carpegna 58, codice fiscale 05968071000;

- CONF.S.A.L. Confederazione Generale Autonoma dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 60, codice fiscale 97279170589;

è costituito, in ossequio a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 19 Novembre 2009, l'Ente Bilaterale Intersettoriale e Organismo Paritetico del Territorio Nazionale in sigla "E.B.I.TE.N." al quale possono rimandare diversi C.C.N.L. purché stipulati anche dalla Confederazione SISTEMA IMPRESA e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori già menzionate.

Articolo 2  
(Natura)

L'E.B.I.TE.N. è un ente che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3  
(Durata)

La durata dell'E.B.I.TE.N. è a tempo indeterminato.

Articolo 4  
(Sede)

L'E.B.I.TE.N. ha sede a Crema.

Articolo 5  
(Soci)

I soci dell'E.B.I.TE.N. si distinguono in soci costituenti e soci ordinari.

Sono soci costituenti dell'E.B.I.TE.N. le Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Sono soci ordinari quegli Enti che, possedendone i requisiti, fanno richiesta di adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata all'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato.

In base all'Accordo Interconfederale del 28 Maggio 2014 all'interno dell'E.B.I.TE.N. viene garantita la rappresentanza alle organizzazioni aderenti alle Confederazioni e socie ordinarie dell'Ente in organismi (commissioni, comitati etc.) che si interfacciano con il Consiglio Direttivo.

La decadenza dalla qualifica di socio avviene per i seguenti motivi:

- venir meno dell'adesione alle Confederazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- mancata esecuzione degli accordi stipulati con uno o più dei soci di cui all'art.1);
- perdita dei requisiti oggettivi previsti per comporre l'Ente;
- gravi fatti che pregiudichino l'onorabilità dell'Ente;
- esercizio di attività in contrasto o conflitto, anche potenziale, con quelle esplicate dall'ente.

L'esclusione di un socio per gravi motivi può verificarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo per le seguenti motivazioni:

- comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle disposizioni di legge;
- mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o

- regolamentari dell'ente;
- mancato rispetto delle deliberazioni degli Organi Statutari;
  - condotte contrarie all'oggetto sociale dell'Ente;
  - morosità nei pagamenti (ove dovuti)

ed è fatta con deliberazione dei due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

#### Articolo 6 (Scopi)

L'E.B.I.TE.N. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti Sociali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale, assistenza contrattuale, apprendistato, welfare, sostegno al reddito, servizi reali.

A tal fine, l'E.B.I.TE.N. attua ogni iniziativa utile e, in particolare:

- a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo dei settori e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- b) provvede al monitoraggio e alla rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;

- d) assiste nella stesura della Contrattazione Collettiva e riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;
- e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
- f) istituisce l'Osservatorio Regionale secondo le direttive nazionali, riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;
- g) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché in materia di welfare e sostegno al reddito;
- h) svolge nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l'esercizio delle loro attività, nell'ambito del settore e del territorio di riferimento;
- i) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi);
- J) può garantire e assicurare, anche attraverso il Fondo F.A.S.S., prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale;
- k) promuove e sostiene i Piani formativi, aziendali e territoriali, concordati con le Parti Sociali, con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici;
- l) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
- m) promuove ogni iniziativa e attività di ricerca e studio e attua progettualità finalizzate alla legge 125/91;
- n) svolge attività di formazione e assistenza ai datori di lavoro anche nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- o) promuove la costituzione di Sportelli Bilaterali di Servizi e di Enti Bilaterali territoriali e ne coordina e finanzia le attività;
- p) svolge, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

q) costituisce le Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione delle controversie individuali e collettive;

r) promuove, organizza ed attiva servizi finalizzati a favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro organizzando anche sportelli di orientamento giovani e non;

s) collabora con il fondo interprofessionale per la formazione continua FORMAZIENDA;

t) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza, dell'assistenza e di gestione del TFR secondo le intese tra le organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL;

u) esercita tutte le attività previste dagli enti bilaterali di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003 , n. 276 e dagli organismi paritetici di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

v) è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

w) esercita l'attività di asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.lgs. 81/2008;

x) garantisce i servizi offerti dal sistema della bilateralità anche ad aziende e relativi lavoratori nonché imprenditori, amministratori, professionisti, lavoratori autonomi, etc. che aderiscono volontariamente all'Ente;

y) collabora con le Istituzioni (es. Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Enti Regione e Provincie, etc.);

z) svolge ogni qualsiasi altro compito successivamente definito dai CCNL e dagli accordi collettivi.

L'attuazione degli scopi associativi avverrà con le necessarie gradualità a fronte delle emergenti esigenze dei settori di attività, delle disponibilità economiche e della obiettiva fattibilità di ogni singolo punto, previsti dai CCNL.

## Articolo 7

### (Strumenti e articolazione)

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, l'E.B.I.TE.N.. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera del

Consiglio Direttivo.

propri fini istituzionali. Previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, l'E.B.I.TE.N. può inoltre costituire o partecipare a commissioni, istituti, società, associazioni o altri enti.

L'E.B.I.TE.N. ha facoltà di articolarsi su tutto il territorio italiano sia a livello provinciale che regionale.

L'istituzione delle Articolazioni dell'E.B.I.TE.N. è deliberata dal Comitato Esecutivo e può essere di due tipologie:

- a) articolazione territoriale dell'E.B.I.TE.N. (c.d. "sportello") quale emanazione diretta dell'E.B.I.TE.N., dotata di uno schema "standard" di Regolamento disciplinato dal Comitato Esecutivo;
- b) articolazione territoriale dotata di autonomia giuridica che deve utilizzare uno schema "standard" di Statuto e di Regolamento e su cui l'E.B.I.TE.N., in qualità di organismo di vertice, esercita il proprio controllo e coordinamento.

Le articolazioni sopra riportate fanno parte della "rete paritetica dell'E.B.I.TE.N.", principalmente dedicata alle attività in capo agli organismi paritetici ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in ossequio all'Accordo Interconfederale del 19 novembre 2009.

Il funzionamento e il finanziamento delle articolazioni è disciplinato dagli organi direttivi dell'E.B.I.TE.N..

#### Articolo 8

##### (Finanziamento)

L' E.B.I.TE.N. è finanziato con le modalità stabilite dai C.C.N.L. o da altre fonti istitutive (per es. accordi sindacali, etc.) che fanno riferimento ad esso.

Le modalità di incasso e la gestione dei fondi sono demandate al Regolamento interno dell'E.B.I.TE.N..

#### Articolo 9

##### (Organi dell'E.B.I.TE.N..)

Sono Organi dell'E.B.I.TE.N.:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci.

#### Articolo 10

##### (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 12 (dodici) membri così ripartiti:

- 6 (sei) in rappresentanza di SISTEMA IMPRESA;
- 3 (tre) tre in rappresentanza di FE.S.I.C.A. - CONF.S.A.L.;

- 3 (tre) tre in rappresentanza di CONF.S.A.L..

I componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa con comunicazione scritta.

Il nuovo componente avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

#### Articolo 11

##### (Poteri del Consiglio Direttivo)

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- deliberare l'ammissione e/o l'esclusione dei soci;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell' E.B.I.TE.N.;
- approvare i regolamenti interni dell'E.B.I.TE.N.;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per amministratori e sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- nominare il Comitato Esecutivo;
- nominare l'organo di controllo di cui all'art. 18 del presente statuto;
- modifiche del presente statuto.

#### Articolo 12

##### (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, ogni qual volta sia richiesto da almeno sei componenti effettivi del Consiglio Direttivo o dal Presidente o dall'organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche in modalità telematica.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi - anche tramite posta elettronica - almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'identificazione del luogo, giorno e ora della riunione, e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell' E.B.I.TE.N..  
Il Consiglio Direttivo delibera (fatta eccezione rispetto a quanto previsto all'art. 5 del presente statuto con riferimento all'ammissione e/o all'esclusione dei soci) a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha un voto. E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Articolo 13  
(Il Presidente)

Il Presidente dell' E.B.I.TE.N. viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro .

Il Presidente dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente dell' E.B.I.TE.N.:

- rappresentare l' E.B.I.TE.N. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 14  
(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente dell' E.B.I.TE.N. viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 15  
(Il Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo si compone di 8 membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo così ripartiti:

- a) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) tre Consiglieri fra i nominati da Sistema Impresa;
- d) tre Consiglieri fra i nominati dalle organizzazioni dei lavoratori socie dell'Ente.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni. Qualora nel corso del triennio un membro del Comitato Esecutivo venga a mancare il nuovo membro dura in carica fino alla scadenza del triennio prevista per gli altri membri.

#### Articolo 16

##### (Poteri del Comitato Esecutivo)

Spetta al Comitato Esecutivo :

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi tecnici e amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall' E.B.I.TE.N. e riferire al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla relazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell' E.B.I.TE.N.;
- assumere o licenziare il personale dell' E.B.I.TE.N. e regolamentarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell' E.B.I.TE.N. e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- proporre al Consiglio Direttivo le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all' art. 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell' E.B.I.TE.N.;
- riferire al Consiglio Direttivo in merito alle proprie delibere;
- coordinare e vigilare l'attività delle sedi regionali e provinciali.

#### Articolo 17

##### (Riunioni del Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo si riunisce, anche in modalità telematica, ogni qual volta sia richiesto dal Presidente o da almeno quattro membri effettivi del Comitato.

La convocazione del Comitato è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi - anche tramite posta elettronica - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto.

Gli avvisi devono contenere l'identificazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell' E.B.I.TE.N..

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha un voto.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

## Articolo 18

### (Organo di controllo)

L'associazione può nominare un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione legale.

Quando la legge lo impone, l'associazione nomina l'organo di controllo e/o il revisore.

Ove nominato, l'organo di controllo, oltre ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'art. 2403, primo comma, del codice civile, svolge anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci decidano diversamente.

L'organo di controllo, secondo le decisioni di volta in volta assunte dai soci all'atto della nomina, potrà essere:

- monocratico, cioè costituito da un sindaco unico;
- pluripersonale, cioè costituito da un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata, la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

In caso di istituzione di un organo di controllo monocratico, qualunque riferimento al collegio sindacale o ai sindaci contenuto nel presente statuto deve intendersi fatto al sindaco unico.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dal presente statuto in tema di comitato esecutivo.

Qualora il Consiglio Direttivo optasse per un organo di controllo monocratico lo stesso viene nominato di comune accordo tra la parte datoriale e le OO.SS. dei lavoratori.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo optasse per la nomina di un organo di controllo pluripersonale lo stesso sarà composto di tre

componenti effettivi così designati:

- uno dalle organizzazioni dei Datori di Lavoro;
- uno dalle organizzazioni dei Lavoratori;
- il terzo scelto di comune accordo.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono essere sostituiti dalle Organizzazioni che li hanno designati.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2403 bis, 2400, 2404, 2405, 2407 e 2409 bis C.C. in quanto applicabili.

Essi devono riferire immediatamente al Consiglio Direttivo le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

L'organo di controllo si riunisce su convocazione del Presidente ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta in caso di organo pluripersonale.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.

L'organo di controllo potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo senza voto deliberativo.

## Articolo 19

(Patrimonio dell'E.B.I.TE.N.)

Le disponibilità dell'E.B.I.TE.N. sono costituite dall'ammontare del finanziamento di cui al precedente art. 8 e dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento stesso.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.I.TE.N. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'E.B.I.TE.N.. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità dei C.C.N.L. individuanti l'Ente, il patrimonio dell'E.B.I.TE.N.. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.I.TE.N, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.I.TE.N., sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso, o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.

E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'E.B.I.TE.N.. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 20

(Gestione dell' E.B.I.TE.N.)

Per le spese di gestione l' E.B.I.TE.N. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 19.

Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo di carattere straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente.

#### Articolo 21

(Bilancio dell' E.B.I.TE.N.)

Gli esercizi finanziari dell' E.B.I.TE.N. hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale, conto economico accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo e qualora sia stato istituito la relazione dell'organo di controllo, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi entro 30 giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

#### Articolo 22

(Liquidazione dell' E.B.I.TE.N.)

La messa in liquidazione dell' E.B.I.TE.N. è disposta su concorde e conforme deliberazione dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui agli art. 1 e 5 del presente Statuto.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le suddette Organizzazioni Sindacali Nazionali provvedono alla nomina di quattro liquidatori, di cui due nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e due nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale.

Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell' E.B.I.TE.N. i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo o, per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 23

(Foro Competente)

Qualunque controversia concernente il presente statuto associativo, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà devoluta al Foro esclusivo di Cremona.

#### Articolo 24

(Modifiche statutarie)

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere preventivamente deliberata dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 ed approvata dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

F.to DOMENICO ORABONA

F.to VERA TAGLIAFERRI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo rilasciata ai sensi di legge.